



COMUNE
DI
FORTE DEI MARMII

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI.

SOMMARIO

Art.1 – Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2 - Composizione della Commissione	Pag. 3
Art. 3 - Requisiti dei Commissari	Pag. 4
Art. 4 – Principio di rotazione e criteri	Pag. 4
Art. 5 - Selezione dei componenti esterni	Pag. 4
Art. 6 -Nomina della Commissione	Pag. 4
Art. 7 - Determinazione dei compensi	Pag. 5
Art. 8 – Funzionamento della Commissione	Pag. 5
Art. 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore	Pag. 5

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione dei contratti d'appalto indette dal Comune di Forte dei Marmi e della Centrale Unica di committenza, in qualità di Ente Capofila della stessa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, la Commissione giudicatrice è competente per procedere all'apertura della busta tecnica e verificarne i contenuti rispetto alla lex specialis di gara, oltre che per valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, la stazione appaltante, per il vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, procederà, di norma, a mezzo di un Seggio di gara in composizione monocratica e con la presenza di testimoni ma potrà, qualora ritenuto opportuno nel caso concreto, procedere mediante la medesima Commissione giudicatrice. Quest'ultima procederà in ogni caso ad effettuare anche l'apertura della busta economica.
2. Nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo si procede con Seggio di Gara .
3. Sia ai componenti della Commissione giudicatrice che del Seggio di gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5,6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l'esecuzione dell'incarico, dovrà essere resa apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza di cause di esclusione e di cause di incompatibilità.
4. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali indicati nella lex specialis di gara.

Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta di norma da un numero di componenti pari a tre, compreso il Presidente, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, la Commissione potrà essere composta da un numero di componenti pari a cinque.
2. Le modalità di nomina sono le seguenti, in ordine preferenziale:
 - A) Nomina di dipendenti del Comune di Forte dei Marmi e/o del Comune di Seravezza nel caso di gara d'appalto espletata dalla CUC;
 - B) Nomina di dipendenti di altre stazioni appaltanti / Professionisti iscritti ad Ordini e/o Albi professionali
 - C) Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
3. In caso di componenti interni, gli stessi sono selezionati come segue, con individuazione dei relativi ruoli:
 - a. il Presidente è selezionato tra il personale dirigenziale o, in mancanza, da figura apicale
 - b. i Commissari diversi dal presidente sono selezionati tra il personale della SA con esperienza di servizio nel livello di riferimento (livello D e/o C) e di profilo professionale congruente con l'oggetto dell'affidamento;
 - c. la funzione di Segretario può essere affidata ad uno dei componenti la Commissione oppure, da altro soggetto estraneo alla Commissione selezionato tra i dipendenti di ruolo della SA con inquadramento almeno in livello B).

Art. 3

Requisiti dei Commissari

1. I Commissari devono:

- essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo oggetto.
- non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e, pertanto, per l'esecuzione dell'incarico, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione. A tal fine la stazione appaltante comunica tempestivamente ai Commissari: a) Il nominativo degli operatori economici ammessi alla procedura di gara b) La data di prima convocazione. Il Commissario sottoscriverà l'incarico per accettazione.

Articolo 4

Principio di rotazione e criteri

1. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di 3 affidamenti nella stessa categoria merceologica, nell'arco dell'anno, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo e non fungibile tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 5

Selezione dei componenti esterni

1. Qualora sia necessaria la presenza in Commissione di professionalità o specializzazioni particolari, non reperibili tra i dipendenti della SA, o tra quelli delle Amministrazioni aderenti alla CUC, l'individuazione dei componenti avverrà, di norma, tra seguenti soggetti:

- a. dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

2. La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a) a d) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 della Linea Guida ANAC n. 5 approvata con delibera n. 1190 del 16.11.2016 aggiornata con delibera 4 del 10 gennaio 2018.

Art. 6

Nomina della Commissione

1. La Commissione è nominata dall'organo, o suo delegato, che è competente rispetto alla specifica procedura di gara, mediante apposita Determinazione dirigenziale da emanarsi in momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. I componenti esterni della commissione sono tenuti a presentare il proprio curriculum.

Articolo 7

Determinazione dei compensi

1. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa per gli appalti il compenso ai commissari esterni è così determinato: è stabilito un tetto massimo prevedendo, pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso che può essere determinato da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 a seduta in ragione dell'impegno professionale richiesto e attestato dal RUP sulla base della complessità e tipologia di gara. Dal calcolo dei compensi rimangono esclusi eventuali rimborsi spese. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione, al personale dei Comuni aderenti alla C.U.C., o al personale che svolge le funzioni di Segretario, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Articolo 8

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e della lex specialis di gara. L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti nonché nel rigoroso rispetto della normativa anticorruzione e trasparenza, anche in specifico riferimento al rispetto del Piano triennale di Prevenzione della corruzione relativo al periodo 2019-2021 adottato dal Comune di Forte dei Marmi con deliberazione di Giunta comunale n.18 del 28.01.2019 e pubblicato alla sezione Amministrazione Trasparente del sito www.comunefortedeimarmi.lu.it nonché dei suoi successivi aggiornamenti.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art.77 D.Lgs 50/16, la Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, quando non faccia parte della Commissione, sia al personale dell'ufficio gare e della CUC che fornirà la necessaria collaborazione.

3. La Commissione provvede, al termine delle sue valutazioni, a trasmettere i verbali delle proprie operazioni al RUP che curerà i successivi adempimenti.

Articolo 9

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ed entra in vigore il giorno successivo all'adozione della delibera di approvazione.